

dato alla parola *privilegio* nell'articolo di cui si discute, io propongo per mio conto questo emendamento:

“ Il privilegio di cui all'articolo 13 nei giudizi di graduazione verrà per ordine subito dopo la collocazione per le imposte dovute allo Stato, alle provincie ed ai comuni. „

**Presidente.** Questa sarebbe dunque un'aggiunta al primo capoverso dell'articolo?

**Palberti.** Sissignore.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Io pregherei l'onorevole collega di voler riflettere alle conseguenze pratiche della sua disposizione, ed alle lacune, che resterebbero, dopo che essa fosse accettata.

Noi, nell'articolo 15, vogliamo sanzionato il principio (per assicurare la vita dei consorzii), che questi abbiano gli stessi privilegi e le stesse norme, che regolano la materia dell'esazione delle imposte dirette.

Ora, tanto la finanza per l'esazione delle imposte dirette, quanto il consorzio, equiparato alla finanza con questo articolo, hanno diversi ordini di privilegi, mobiliari ed immobiliari, determinati nel Codice civile e nelle leggi speciali. Come vogliamo pigliare una parte di questa materia, cioè il giudizio di graduazione, e regolarla qui con legge speciale? Non si raggiunge lo scopo, perchè resterebbe tutto il resto non regolato.

Noi con questa legge abbiamo lo scopo di agevolare i consorzi; dichiareremmo invece che il diritto di essi viene dopo quello della finanza. A che questa dichiarazione? È conforme alla legge comune? Ed allora è inutile. È difforme? E noi modificheremmo il Codice in una legge speciale, e non è conveniente. Lasciamo dunque che la legge comune risolva la questione, la quale non può ora esser risolta bene, perchè dovrebbe esser risolta in tutti i suoi termini. Perciò non bisogna toccarla affatto, ed abbandonarla, come a me pare più opportuno, alla giurisprudenza, che si formerà su questa legge, come si è formata su tutte le altre. La conseguenza unica, che avrebbe quella disposizione, sarebbe di intaccare con questa legge speciale alcune materie organiche, regolate dal Codice civile; ed una volta che faremo una punta su questa via, dove andremo?

Non mi pare questo il sistema. Se si devono modificare i Codici, si devono modificare nel loro complesso ed a ragione veduta; non si possono

modificare così incidentalmente, in occasione di leggi speciali.

Per queste considerazioni, e soprattutto perchè la proposta non avrebbe un valore pratico nell'interesse dei consorzi, che sono appunto quelli che noi vogliamo tutelare, prego di ritirarla.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Giordano.

**Giordano Ernesto.** Mi pare che non vi possa esser dubbio intorno all'applicazione dell'articolo di legge di cui stiamo discutendo. Con questo articolo di legge evidentemente il credito del consorzio per le sue quote di contributo vien parificato al credito della finanza per l'esazione delle imposte. Ed a tale proposito, se tutti siamo d'accordo qui, nel voler dare ai consorzi la maggior forza possibile per la percezione dei loro contributi, mi pare che tutti dobbiamo essere d'accordo nel concetto di parificare i detti contributi alle imposte, agli effetti della loro percezione. Non abbiamo poi bisogno di fare un articolo speciale, per determinare l'ordine di privilegio dei detti contributi di fronte alle imposte, come parmi desiderasse l'egregio collega Palberti, perchè a ciò provvedono sufficientemente le disposizioni generali del Codice civile. Secondo il Codice civile, quando vi è il concorso di due crediti, egualmente privilegiati, questi concorrono in proporzione del loro ammontare.

Che cosa accadrà dunque nei giudizi di espropriazione gravati di contributi consortili, e di debiti d'imposta? Se vi sarà capienza per tutti e due i debiti, non nascerà alcun conflitto; se non ve ne sarà per tutti e due i due crediti privilegiati concorreranno in ragione del loro ammontare. Mi pare quindi che le disposizioni del Codice civile siano sufficienti ad ovviare qualunque dubbio o disguido nell'applicazione dell'articolo che stiamo discutendo, e non occorra perciò di fare al medesimo alcuna variazione od aggiunta.

**Presidente.** L'onorevole Palberti ha facoltà di parlare.

**Palberti.** Io vorrei che fosse presente l'onorevole ministro delle finanze per sapere se sarebbe contento del parere dell'onorevole ministro d'agricoltura e commercio e dell'onorevole Giordano. Fino ad ora in tutte le economie delle graduazioni fu sempre ritenuto che la prima sia l'entrata per lo Stato. Noi veniamo così a creare una posizione privilegiata per i consorzi.

Io sono perfettamente d'accordo con l'onorevole ministro, e forse più entusiasta di lui per aiutare la vita dei consorzi; ma tutto mi dimostra che non possiamo obliare l'interesse dello Stato,